MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 167 DEL 13/10/2026

OGGETTO: **Fornitura di filtri per Unità di Trattamento Aria (UTA) installate presso gli impianti natatori gestiti da Milanosport S.S.D. S.P.A mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. REP. 142/2026 – CIG BD4F09BB46**
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso gli impianti natatori gestiti da Milanosport S.S.D. S.p.A. sono installate Unità di Trattamento Aria (UTA) indispensabili per garantire il corretto ricambio dell'aria, il controllo dell'umidità e il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

Rilevato che i filtri attualmente in esercizio risultano prossimi all'esaurimento della loro capacità filtrante e che il mancato tempestivo approvvigionamento dei ricambi necessari potrebbe compromettere l'efficienza degli impianti, determinando un peggioramento della qualità dell'aria e possibili disservizi nella regolare fruizione degli impianti da parte dell'utenza;

Considerata pertanto la necessità di garantire la continuità del servizio, la sicurezza e il comfort degli utenti e del personale operante presso le strutture, si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento della fornitura dei filtri necessari alle attività manutentive programmate.

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 673/2026 del 02/10/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società 40 SOTTOZERO SRL, con sede legale a Bagnatica (BG) in Via Gioacchino Rossini 8, C.F. e P.IVA 04114800164, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

Rilevato che con offerta n. protocollo informatico Sintel nr. 1791462127971 presentata il giorno 08/10/2026 la società 40 SOTTOZERO SRL (C.F. e P.IVA 04114800164), si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura richiesta alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste per un corrispettivo pari ad € 21.875,29 (euro ventunmilaottocentosettantacinque/29);

Considerato che per la fornitura in epigrafe è stato acquisito il CIG BD4F09BB46;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società 40 SOTTOZERO SRL, C.F. e P.IVA 04114800164che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare la Fornitura di filtri per Unità di Trattamento Aria (UTA) installate presso gli impianti natatori gestiti da Milanosport S.S.D. S.P.A. mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50,

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i REP. 142/2026 – CIG BD4F09BB46 alla società 40 SOTTOZERO SRL, con sede legale a Bagnatica (BG) in Via Gioacchino Rossini 8, C.F. e P.IVA 04114800164, per un corrispettivo complessivo a corpo pari ad € € 21.875,29 (euro ventunmilaottocentosettantacinque/29) oltre I.V.A di legge;

2) di dare atto che la durata della fornitura è stabilita in 2 (due) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell'esecuzione e/o dalla trasmissione dell'ordine di acquisto da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4) di dare atto di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG BD4F09BB46 e che, in relazione all'importo dell'affidamento, non è dovuto alcun contributo a favore di ANAC da parte della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Autorità;

5) di dare atto che, per il presente affidamento non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di mera fornitura senza attività svolte presso i luoghi di lavoro della Stazione Appaltante tali da generare interferenze, e che pertanto non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

7) di procedere alla liquidazione della spesa, mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, previa presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dall'Operatore Economico, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

8) di dare atto che la spesa pari ad € 21.875,29 (euro ventunmilaottocentosettantacinque/29) oltre I.V.A. di legge trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: Milano
Data: 13/10/2026 14:49:42